



COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI

PROVINCIA DI ROVIGO

ORDINANZA N. 13 del 07-05-2026

Oggetto: Misure di lotta alle zanzare per prevenzione conseguenze sulla salute pubblica. Anno 2026

IL SINDACO

Premesso che:

- le malattie trasmesse da vettori costituiscono un importante problema di sanità pubblica;
- in base alla mutata situazione epidemiologica in ambito europeo, la Commissione europea ha approvato la decisione di esecuzione (UE) 2018/945 del 22 giugno 2018, con cui ha aggiornato l'elenco di malattie da incorporare nella rete di sorveglianza epidemiologica comunitaria, estendendolo a diverse arbovirosi, fra cui Chikungunya, Dengue e Zika, che pongono una minaccia per la sanità pubblica;
- che anche in Italia nel 2007 e nel 2017 si sono manifestate epidemie di febbre da Chikungunya, che nel 2020 si è verificato un focolaio di Dengue in Veneto, che nel 2018 e 2022 si sono verificati numerosi casi di West Nile in Europa, e che l'Italia è risultata essere la Nazione maggiormente interessata da tali eventi che hanno rappresentato situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arbovirosi;
- le arbovirosi comportano un grave pericolo imminente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e che determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a prevenire e limitare la diffusione;
- risulta pertanto necessario intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare le malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della Zanzara Tigre (*Aedes albopictus*) e della Zanzara Comune (*Culex pipiens*);
- il "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025", approvato con l'Intesa Stato Regioni rep. n. 1/csr del 15 gennaio 2020 e prorogato per l'anno 2026 (Accordo Stato-Regioni n. 245 del 18 dicembre 2025) in vigore, definisce gli obiettivi generali e specifici della sorveglianza delle infezioni da virus Chikungunya, Dengue e Zika, con l'obiettivo principale di ridurre il rischio di trasmissione autoctona sul territorio nazionale, attraverso specifiche attività e strategie di intervento, tra cui comunicazione del rischio, formazione ed informazione, gestione focolai larvali in aree pubbliche da parte dei Comuni, acquisizione di servizi di disinfestazione da parte dei Comuni e Ordinanze comunali;
- le "Linee guida per l'organizzazione e la gestione delle attività di disinfezione e disinfestazione da ratti e zanzare", approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 324 del 14/02/2006, ed integrate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2206 del 06/11/2012, hanno definito le modalità operative per l'esecuzione e gestione dei servizi di lotta agli infestanti su suolo pubblico, da attuarsi da parte delle Amministrazioni comunali.
- il "Piano Regionale di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori" prevede che ogni anno i Comuni, in collaborazione con le Aziende ULSS, pianifichino gli interventi di lotta al vettore e di disinfestazione sul territorio di competenza, oltre che promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza.
- la Deliberazione della Giunta Regionale n.174 del 22/02/2019 individua i soggetti coinvolti nella sorveglianza integrata delle malattie trasmesse da vettori e nel controllo dei vettori nella Regione del Veneto;

• ai sensi della DGR n.174 del 22/02/2019, compete ai Comuni adottare e diffondere idonea “Ordinanza Sindacale” per avvisare la popolazione sui potenziali rischi di infezione, con l’indicazione di alcune misure di bonifica primaria e di igiene ambientale a cui la cittadinanza deve attenersi;

Preso atto che:

• è documentata la diffusione della zanzara *Aedes albopictus* (zanzara tigre) sul territorio comunale, favorita dalle mutate condizioni meteo climatiche verificatesi in Italia negli ultimi decenni, con aumento della temperatura e dell’umidità particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre;

• dalla “Relazione sulle malattie trasmesse da vettori, anno 2016 e Piano di sorveglianza entomologica e misure di lotta ai vettori anno 2017” della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica della Regione Veneto, in Italia, a partire dal 2007 e nel Veneto dal 2008, si è assistito all’aumento delle segnalazioni di casi sia importati che autoctoni di alcune arbovirosi tra le quali Dengue e Febbre Chikungunya, delle quali la zanzara tigre costituisce il vettore degli agenti eziologici virali, nonché di Malattia da virus West-Nile, del cui agente eziologico è vettore la zanzara comune (*Culex pipiens*) autoctona del territorio polesano;

Considerato che, fatti salvi gli interventi di competenza dell’Azienda Sanitaria relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l’intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione di tali insetti, rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi, sia in area pubblica che privata;

Rilevato che all’interno del territorio comunale sono presenti terreni incolti, aree verdi private in disuso e lotti di terreno non edificato o con fabbricati in costruzione, presso i quali la crescita incontrollata di vegetazione spontanea può generare condizioni ambientali favorevoli alla presenza e alla proliferazione delle zanzare;

Considerato inoltre che, in alcune aree private, sussistono condizioni tali da poter determinare il ristagno idrico e l’accumulo di acqua stagnante, favorevoli alla deposizione delle uova di zanzara e quindi alla proliferazione delle zanzare;

Evidenziato che l’azione sinergica sulle aree pubbliche e private, in particolare mediante interventi mirati che impediscano lo sviluppo degli stadi larvali, è fondamentale per contenere le popolazioni e limitare l’utilizzo di insetticidi contro gli esemplari adulti, che possono risultare pericolosi per altre specie animali, tra cui api ed altri insetti impollinatori;

Preso atto che la lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria, secondo quanto previsto dal “Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025” (adottato dalla Regione del Veneto con DGR 207 del 18/02/2020) prorogato per l’anno 2026 (Accordo Stato-Regioni n. 245 del 18 dicembre 2025) e dalle “Linee operative per la sorveglianza e il controllo delle arbovirosi nella Regione Veneto”. La lotta integrata si basa prioritariamente sull’eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull’applicazione di metodi larvicidi e pertanto l’intervento adulticida assume la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;

Ravvisata la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica, mediante l’adozione di apposita ordinanza per la regolare ed accurata manutenzione delle aree di proprietà privata ed il contrasto alla proliferazione di zanzare;

Visti:

- il R.D. 1265/1934;
- la L. 833/1978;
- il D.P.R. 392/1998 riguardante i Presidi Medico Chirurgici (PMC);
- l’art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;
- il Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei Biocidi;
- il D.Lgs. 179/2021 riguardante la Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei Biocidi;
- il Piano Nazionale di Prevenzione e Sorveglianza delle Arbovirosi 2020-2025 (PNA 2020- 2025);
- la D.G.R. 324/2006, la D.G.R. 2206/2012, la D.G.R. 174/2019, la D.G.R. 207/2020, la D.G.R. 12/2021, la D.G.R. 1078/2022, la D.G.R. 100/2022, la D.G.R. n. 421 del 22.04.2025;

ORDINA

nel periodo compreso dalla data di pubblicazione del presente provvedimento fino al 31 ottobre 2026, a tutti i cittadini, ed ai soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari, o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane, di stabili con annesse aree verdi e spazi di proprietà privata, di aree all'aperto dove esistano o si possano creare raccolte d'acqua meteorica o di altra provenienza, nonché ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture artigianali e commerciali con annessi spazi e aree pertinenziali, ai gestori di strutture sportive, ricreative e turistiche; ognuno dunque è tenuto, per la parte di propria competenza, a provvedere ad effettuare gli interventi di seguito elencati, in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi ed eliminare gli ambienti favorevoli alla presenza e alla proliferazione delle zanzare:

1. taglio della vegetazione in stato di incuria, provvedendo alla immediata rimozione del materiale di risulta;
2. sfalcio dell'erba alta;
3. potatura di alberi ed arbusti, secondo le caratteristiche della specie;
4. pulizia dei terreni incolti, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica;
5. pulizia dei cortili e delle aree aperte da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere e provvedere alla sistemazione di tali aree in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
6. regolazione delle siepi e taglio dei rami degli alberi di dimensioni eccessive, con conseguente rimozione delle ramaglie e del fogliame, in particolare nelle vicinanze di abitazioni;
7. a non abbandonare oggetti o contenitori di qualsiasi natura e dimensione, negli spazi aperti pubblici e privati, sia definitivamente sia temporaneamente, nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
8. a procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini, dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia, diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta;

INVITA

1. a trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti autorizzati di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e nei parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai "grigliati"). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche e contenitori con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
2. a svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
3. ad evitare che si formino raccolte d'acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente, frequentemente e con regolarità;
4. ad assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare tenendo conto delle condizioni atmosferiche e dei tempi previsti dalle schede tecniche dei prodotti utilizzati.
5. curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
6. nel caso in cui si renda necessario un intervento adulticida in area privata, da attuarsi solo in via straordinaria, l'intervento deve essere eseguito attenendosi a tutte le misure di mitigazione del rischio riportate nel Piano Regionale per il controllo delle zanzare nelle aree urbane, approvato con DGR n. 421 del 22.04.2025;

7. nel caso di installazione ed uso di un impianto automatico di distribuzione di prodotti contro le zanzare (adulcidi e prodotti insetto-repellenti), il proprietario deve darne comunicazione al Comune con congruo anticipo (almeno 48 ore prima) sottoscrivendo il modulo di dichiarazione di disinfestazione aduclida con impianti automatici in area privata ("Appendice B – Comunicazione disinfestazione aduclida contro la zanzara in area privata" dell'Allegato B alla DGR n.421 del 22.04.2025); per tali sistemi potranno essere utilizzati esclusivamente prodotti biocidi o PMC regolarmente autorizzati come adulcidi e/o insetto-repellenti che riportino in etichetta la possibilità di impiego in sistemi di irrorazione automatica, rispettando puntualmente tutte le indicazioni riportate in etichetta; nell'impiego di questi sistemi si dovrà sottostare agli obblighi e alle misure di mitigazione del rischio previste per tutti gli interventi adulcidi.

INFORMA

- che la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita ai proprietari o ai conduttori dell'area che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle ditte specializzate incaricate per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;

- che le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. 689/1981, e dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. Per la violazione delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 €;

Si applica anche la sanzione accessoria dell'esecuzione immediata degli interventi non eseguiti e nel caso di inottemperanza alla presente Ordinanza e/o in caso si ravvisi un pericolo imminente per la salute e igiene pubblica, il Comune si avvale della facoltà di procedere d'ufficio, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese a carico dei proprietari/interessati e con l'applicazione della relativa sanzione amministrativa prevista dalla normativa di legge violata.

- che il presente provvedimento è in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Pettorazza Grimani fino al 31 ottobre 2026, riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto; la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune di Pettorazza Grimani avverrà nel rispetto del diritto alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero di riferimento a categorie particolari di dati personali;

- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza: forze di polizia e forze dell'ordine, l'Azienda ULSS5 Polesana, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

- che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, secondo le modalità di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Capo di Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modificazioni, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione;

DISPONE

Che copia del presente provvedimento viene affisso all'albo pretorio online e viene trasmesso

a:

- Stazione Carabinieri di Pettorazza Grimani;
- Polizia Locale
- ULLS5 Polesana

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

Il Sindaco
Grassetto Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.; e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.